

Sentenza n. 541/2016 pubbl. il 18/02/2016  
RG n. 94000081/2013

R.G. 94 000 081/2013

Cron. N. \_\_\_\_\_

Sentenza n. \_\_\_\_\_

Rep. N. \_\_\_\_\_



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
**IL TRIBUNALE DI FOGGIA**  
Seconda Sezione Civile

in persona del G.O.T., Avv. Salvatore Caradonna, ha  
pronunziato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile iscritta al numero 94000081 del  
registro generale per gli affari contenziosi  
dell'anno 2013, posta in deliberazione all'udienza  
del 29 ottobre 2015 con concessione dei termini ex  
art.190 c.p.c.

**TRA**

\_\_\_\_\_, in persona del  
legale rappresentante p.t. \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_, rappresentati e difesi dagli Avv.ti Ugo  
Marciello, Raffaele Frontino e Pasquale Lamacchia in  
virtù di mandato a margine dell'atto di citazione in  
opposizione a decreto ingiuntivo

CONTRO


Banca [REDACTED], in persona  
del legale rappresentante p.t., rappresentata e  
difesa [REDACTED] virtù di  
mandato in calce alla comparsa di costituzione e  
risposta.

OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente, il Tribunale dà atto che non si  
procede alla redazione dello svolgimento del processo  
in ossequio al novellato art. 132 c.p.c.

Ciò posto giova ricordare che con atto di citazione  
notificato il 20.02.2013, i sigg.ri [REDACTED], in  
proprio e quale legale rappresentante pro-tempore del  
[REDACTED] C. sas e  
[REDACTED] proponevano opposizione avverso il  
decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n.  
171/2012, emesso su istanza della Banca [REDACTED]  
[REDACTED] dal giudice del Tribunale di Foggia -  
Sez. Dist. di Trinitapoli il 14/12/2012, munito di  
formula esecutiva in data 08.01.2013 e notificato  
l'11.01.2013 ed il 15.01.2013, con il quale veniva  
ingiunto alla predetta società, in persona del suo  
socio accomandatario e legale rappresentante [REDACTED]  
[REDACTED], quale parte finanziata, ed allo stesso [REDACTED]  
[REDACTED] ed [REDACTED] in qualità di fideiussori  
della stessa, di pagare alla ricorrente, con vincolo







solidale tra loro e senza dilazione, la somma di € 304.318,59 oltre interessi al tasso convenzionale, e comunque nei limiti di cui all'art. 2 della legge n. 108 del 1996, dal 01.04.2011 al saldo, per capitale residuo del contratto di mutuo fondiario per not. [redacted] stipulato a Trinitapoli l'8.07.2009 n. rep. [redacted] racc. n. [redacted]

Deducevano gli opposenti la nullità del contratto di mutuo fondiario per violazione dello scopo legale.

Deducevano ancora gli opposenti la violazione del divieto di anatocismo sancito dall'art. 1283 c.c., la nullità della clausola "interessi uso piazza", l'"indebita applicazione" della commissione "di massimo scoperto, il superamento del tasso di usura.

Gli opposenti, pertanto, chiedevano l'accoglimento delle seguenti conclusioni:

- 1) in via preliminare sospendere l'esecuzione del decreto ingiuntivo, perché l'opposizione è fondata su idonea prova scritta e perché in caso di prosecuzione dell'esecuzione il danno sarebbe grave ed irreparabile. Con la provvisoria esecuzione infatti la convenuta Banca potrebbe attivare una procedura esecutiva contro gli odierni opposenti spogliandoli di ogni loro bene, risultando così gravoso al termine del presente giudizio ristabilire lo status quo ante;




2) nel merito, previo accertamento e conseguente  
dichiaratoria: dichiarare la nullità,  
l'inammissibilità e l'improponibilità del decreto  
ingiuntivo opposto e/o revocarlo con tutte le  
conseguenze di legge; ovvero revocare il decreto  
ingiuntivo nr. 171/12 per le ragioni in premessa  
e comunque in accoglimento della domanda  
riconvenzionale così proposta, accertare e  
dichiarare l'inesistenza, illicoltà,  
illegittimità, nullità e annullabilità del  
contratto di mutuo fondiario per violazione dello  
scopo legale redatto a ministero del

in data 08.07.2009 repertorio


3) accertare e dichiarare l'inefficacia e/o nullità  
del contratto di mutuo n. 4045603 per violazione  
dello scopo legale, redatto a ministero del  
in data 08.07.2009  
repertorio nr. raccolta nr. ovvero  
accertare e dichiarare che il contratto di mutuo  
fondiario è stato creato per il risanamento ed il  
risanamento della posizione debitoria portata dal  
due contratti di finanziamento pre-esistenti a  
dall'esposizione in conto corrente;

per l'effetto dichiarare nullo lo stesso  
contratto di mutuo ed inesistente la  
posizione debitoria derivante;

 4




- per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo apposto accertando e dichiarando l'inesistenza del debito principale e quindi della collegata garanzia fideiussoria;
- 4) accertare e dichiarare l'inefficacia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 118 D. Lgs. 01.9.93 n. 385, delle variazioni d'interesse ultralegale, delle provvigioni di massimo scoperto, delle commissioni, delle spese e remunerazioni a qualsiasi titolo pretese:
  - l'invalidità delle commissioni di massimo scoperto trimestrale applicate, nonché degli interessi ultralegali ottenute mediante antergazione e postergazione delle valute;
  - l'invalidità parziale del contratto di apertura di credito e di conto corrente oggetto del rapporto tra il [redacted] e la Banca [redacted] in relazione alla clausole di determinazione e di applicazione degli interessi anatocistici con capitalizzazione trimestrale;
  - determinare il costo effettivo annuo, nonché il Tasso Effettivo Globale (T.E.G.) del rapporto bancario;
- 5) accertare e dichiarare, per l'effetto, l'esatto dare - avere tra le parti in base ai risultati del ricalcolo che potrà essere effettuato in sede



di C.T.U. tecnico-contabile e sulla base dell'intera documentazione relativa al rapporto di apertura di credito, che individui e verifichi i parametri economico-finanziari normativi ed i criteri contabili sulla base della documentazione da prodursi da parte della banca opposta (singole schede di "movimento" del conto corrente sul quale sono riportate le partite creditorie e debitorie", ex art. 210 e 211 c.p.c. con riferimento al conto corrente di corrispondenza di cui è causa.

- in accoglimento della spiegata domanda riconvenzionale - condannare la Banca convenuta al risarcimento dei danni patiti dagli opposenti, in relazione agli artt. 1337, 1338, 1366, 1376, 2043 e 2058 c.c. da determinarsi in corso di causa;

- condannare la convenuta Banca, previa rettifica del saldo contabile, alla restituzione in favore della correntista e per l'effetto in favore dell'opponente per quanto di ragione, delle somme illegittimamente addebitate e/o riscosse, oltre agli interessi legali creditorii e rivalutazione monetaria da determinarsi in corso di causa, oltre interessi sino al soddisfo;







- rigettare la proposta opposizione ed ogni preliminare richiesta ivi contenuta, come inammissibile ed infondata in fatto e in diritto;
- rigettare la domanda riconvenzionale spiegata dagli opposenti in quanto inammissibile ed infondata in fatto ed in diritto improcedibile e non provata;
- rigettare ogni avverse domanda di risarcimento danni in quanto inammissibile ed infondata in fatto ed in diritto e non provata;
- condannare gli opposenti, in solido tra loro, al pagamento di spese e compensi professionali del giudizio.

\*\*\*\*\*

La domanda principale formulata dall'opponente è volta all'accertamento e alla declaratoria di nullità del mutuo è fondata e merita accoglimento.

Dall'elaborato peritale, che si condivide in quanto frutto di una indagine accurata ed immune da censure e vizi logici, è emerso che con i primi due contratti di mutuo fondiario, si era attuato un rientro dello scoperto di conto corrente, mentre con il terzo contratto di mutuo fondiario si è proceduto, da un lato all'estinzione dei primi due contratti di mutuo e dall'altro al rientro dello scoperto di conto corrente rimanente.

E' evidente, pertanto, che le somme rientrate in realtà non siano mai state erogate al correntista ma






tra il 2009 ed il 2011, salvo accensione di questo  
legale dalla presente pronuncia al soddisfo.

Con l'atto di citazione in opposizione a decreto  
ingiuntivo è stata formulata domanda riconvenzionale  
volta ad ottenere dalla Banca opposta, previa

certificazione del saldo contabile, la restituzione delle

somme da questa indebitamente riscossa per interessi.






ultralegali, spese, commissioni massimo scoperto applicate durante il rapporto di conto corrente.

Dall'elaborato peritale, le cui conclusioni sono da condividere, è emerso che sia la copia benestare all'apertura di conto corrente n. 1562 sottoscritta in data 13.10.1993, sia le condizioni generali sono prive della pattuizione e sottoscrizione delle condizioni economiche da applicare al contratto di conto corrente (tassi debitori, tassi creditori, commissioni massimo scoperto, spese di tenuta conto ecc.).

È emerso, altresì, che il documento sottoscritto in data 13 ottobre 1993 non contiene la clausola di reciprocità della capitalizzazione degli interessi creditori e debitori, bensì all'art. 7 prevede la capitalizzazione trimestrale degli interessi per gli interessi debitori e quella annuale per gli interessi creditori.

Pertanto, correttamente il C.T.U. ha provveduto nella rielaborazione del saldo conto ed applicare, per il periodo dal 01.01.2002 al 05.12.2011 per i tassi debitori (operazioni attive per la Banca) il tasso BOT minimo come previsto dall'art. 117 del T.U.B comma 7 lettera a; mentre per i tassi creditori (operazioni passive per la Banca) ha applicato il

  
tasso B.U.I. massimo come previsto dalla citata norma






ed è stata applicata la capitalizzazione semplice  
degli interessi creditorî.


Nella fattispecie in giudizio in difetto di prova di una  
convenzione scritta regolante ex art. 1284 c.c. la  
determinazione della misura degli interessi occorre  
operare una sostituzione legale dei tassi applicati dalla  
convenuta, applicando il tasso legale, ai sensi  
dell'ultimo comma dell'art. 1284 c.c., per il periodo  
anteriore al 9/7/1992 data di entrata in vigore della  
legge n. 154/92 e, per il periodo successivo (stante il  
meccanismo di automatica sostituzione previsto dall'art.  
5 L. 154/1992 e dall'art. 117 comma 7 T.U. 385/1993), "il

tasso nominale minimo è quello massimo dei buoni ordinari  
del tesoro annuali omessi nei dodici mesi precedenti la  
conclusione del contratto, rispettivamente per le  
operazioni attive e per quelle passive".

La normativa è contenuta nel Testo Unico Bancario.

Va, altresì, evidenziato che è ormai pacifico che la  
capitalizzazione trimestrale degli interessi è da  
ritenersi pattuizione illegittima per i contratti bancari  
stipulati in data anteriore al 22.4.2000 come è quello in  
contestazione, in quanto contrastante con la previsione  
dell'art. 1283 c.c. secondo cui in mancanza di usi  
normativi contrari "gli interessi scaduti possono  
produrre interessi solo dal giorno della domanda  
giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla  
loro scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuti


 11



almeno per sei mesi", mentre nella fattispecie in esame l'anatocismo veniva accordato anteriormente alla scadenza degli interessi stessi e con scadenza meno che semestrale.

La Corte di Cassazione con le note decisioni del 1999 (sent. del 16.03.1999, n. 2374 e del 30.03.1999 n. 3096, corroborata poi da Cass. 11 novembre 1999, n. 12507) mutando il precedente consolidato orientamento, ha affermato l'illegittimità della pratica della capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori in tutti i rapporti di conto corrente bancario, in quanto fondata su un uso negoziale e non già su un uso normativo (ossia una norma consuetudinaria di valenza generale) e come tale idoneo a derogare le limitazioni poste all'anatocismo dall'art. 1283 c.c. (ossia il divieto di pattuizioni anteriori alla scadenza degli interessi e di periodizzazione inferiore al semestre).

A seguito del mutamento di indirizzo del Supremo Collegio, il Governo ha emanato il d. lgs. 4 agosto 1999, n. 342 il quale con l'art. 25 co. 2, ha introdotto il comma 2 dell'art. 120 del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 (TU bancario) prevedendo, quanto alle modalità di calcolo degli interessi bancari, che "il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti




della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori".

La situazione è, pertanto, regolata dalla delibera del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio (CICR) emanata il 9 febbraio 2000 ed entrata in vigore il 22 aprile del 2000, la quale senza sancire per il futuro l'illegittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi sui conti corrente con saldi debitori ha, però, previsto (art. 2) che la periodicità nel conteggio degli interessi nelle operazioni di conto corrente bancario sia stabilita contrattualmente per iscritto e che sia la medesima per gli interessi creditori e debitori nonché, espressamente, il divieto di capitalizzazione periodica degli interessi, contrattualmente stabiliti, sul saldo finale del conto corrente.

L'art. 6 della suddetta deliberazione ha, altresì, previsto che le clausole relative alla capitalizzazione degli interessi devono essere specificamente approvate per iscritto, mentre l'art. 7 ha disposto che le condizioni applicate sulla base dei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della delibera dovevano essere adeguate alle disposizioni in questa contenute entro il 30 giugno 2000 e i relativi effetti si sarebbero prodotti a decorrere dal successivo 1 luglio 2000.

L'art. 25, co. 3, d. lgs. 342 del 1999 aveva previsto una sanatoria delle clausole relative alla produzione di



 13



interessi contenute nei contratti conclusi anteriormente all'entrata in vigore della delibera prevista dal 2° comma dell'art. 120 T.U. 385/1993, ma è noto che la Corte costituzionale, con sentenza del 17.10.2000, n. 425 ha dichiarato l'incostituzionalità di detta norma per violazione dell'art. 75 Cost. in relazione all'art. 1, 5° comma, l. n. 128 del 1998 (mancanza della delega ad operare modifiche ed integrazioni del T.U. bancario emanato con d. lgs. 385 del 1993).

Pertanto, a seguito di questa decisione del giudice delle leggi è tornato in auge il revirement della Cassazione per il solo periodo precedente alla delibera CICR con le relative implicazioni giurisprudenziali (v. Cassaz. sez. I. sent. n. 13739 del 10.9.2003). Inoltre, la Corte di Cassazione a sezioni unite, con la sentenza n. 21095 del 4.11.2004 ha chiarito che la nullità delle clausole di capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti dal cliente di una banca attinge anche quelle contratte prima del nuovo orientamento giurisprudenziale della primavera del 1999 che, come detto, ha negato la sussistenza di un uso normativo al riguardo.

Con la declaratoria di nullità della clausola anatocistica va, quindi, negato il diritto della banca anche alla capitalizzazione annuale degli interessi passivi, in quanto non sussiste alcuna possibilità di integrazione legale del contratto con clausole che prevedano capitalizzazioni di diversa periodicità.




Può essere, pertanto, accolta la domanda riconvenzionale con cui la società opponente ha chiesto il ricalcolo del saldo del conto corrente.

Rilevate le nullità di cui sopra, il saldo finale del rapporto di conto corrente va rideterminato.

Fra le due ipotesi di saldo finale elaborate dal C.T.U., le cui conclusioni sono da condividere perché scevree da vizi logici, quella accoglibile è la prima ipotesi, vale a dire quella che parte dal saldo negativo alla data del 01.02.2002 rilevabile dal primo estratto conto disponibile.

Pertanto, alla data del 05.12.2011 vi era un credito della opponente pari ad € 118.609,34 che la Banca dovrà restituire al cliente.

Su tale importo in base all'art. 2033 c.c. spettano i chiesti interessi al tasso legale dalla data della domanda giudiziale fino al saldo. E tanto perché non si ravvisa il presupposto della mala fede dell'accipiens, cui la norma subordina la decorrenza degli interessi al pagamento, giacché la buona fede si presume e può essere esclusa soltanto dalla prova della consapevolezza, da parte del ricevente il pagamento, dell'inesistenza del suo diritto al pagamento stesso e tale valutazione deve effettuarsi in riferimento alla situazione in cui l'accipiens versa al momento della ricezione del pagamento.





L'opponente ha formulato domanda di condanna della Banca  
opposta:

a) al risarcimento dei danni patiti in relazione agli  
artt. 1337, 1338, 1366, 1376, 2043 e 2058 da determinarsi in  
corso di causa;

b) al risarcimento dei danni conseguenti la mancata  
comunicazione delle variazioni delle condizioni  
economiche apportate nel corso del rapporto di conto  
corrente;

c) al risarcimento del danno per abusiva concessione del  
credito, abusiva segnalazione dei nominativi alla  
Centrale rischi, nella misura non inferiore ad

€ 100.000,00 per ogni soggetto segnalato e comunque in  
via equitativa.

Tali domande vanno rigettate in quanto del tutto  
generiche, non circostanziate da alcuna deduzione  
specificata e del tutto sformate di prova.

Quando poi alla segnalazione alla Centrale Rischi non è  
certo se tale segnalazione sia effettivamente avvenuta,  
né quando sia stata effettuata.


Restano assorbite tutte le ulteriori questioni.

Le spese di lite stante la parziale soccombenza  
reciproca, vanno compensate nella misura di un terzo, per  
i restanti tre terzi vanno poste a carico dell'opposta e  
si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

il Tribunale di Foggia, Seconda Sezione Civile, in  
persona del G.O.T., definitivamente pronunciando  
sulla domanda proposta da M. [REDACTED]  
[REDACTED], e [REDACTED] con atto di  
citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, del 19  
febbraio 2013 nei confronti di Banca [REDACTED]  
[REDACTED] in persona del legale  
rappresentante p.t. così provvede:

- accoglie l'opposizione;
- dichiara la nullità dei contratti di mutuo  
fondiario;
- revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- ordina alla opposta la cancellazione della ipoteca  
iscritta a garanzia del contratto di mutuo;
- condanna l'opposta al pagamento in favore della  
opponente [REDACTED], della  
somma di € 61.704,46 oltre interessi al tasso legale  
dalla presente pronuncia al soddisfo;
- in accoglimento della domanda riconvenzionale  
proposta, condanna la Banca [REDACTED]  
[REDACTED] in persona del legale rappresentante  
p.t. al pagamento in favore del [REDACTED]  
[REDACTED] della somma di € 118.609,34  
dalla data della domanda giudiziaria sino al saldo;
- rigetta ogni ulteriore domanda proposta dagli  
opponenti;



*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

Sentenza n. 541/2016 pubbl. il 18/02/2016  
RG n. 94000081/2013

- condanna l'opposta alla rifusione in favore degli opposenti di due terzi delle spese e compensi di giudizio che liquida, nella già ridotta misura di due terzi, in € 9.946,00 di cui € 993,00 per spese, oltre rimborso spese forfettario nella misura del 15% C.N.A. ed IVA come per legge che distrae in favore degli Avv. ~~ti Ugo Martelli, Raffaele Francesco~~ ~~come~~ dichiaratisi anticipatari;
- pone le spese di C.T.U., già liquidate, definitivamente a carico della opposta.

Così deciso in Foggia, 11 febbraio 2016

Il G.O.T.

Avv. Salvatore Capadonna

TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA

Depositato in cancelleria il 18/2/2016

dott. Vincenzo Antonello LOSITO  
direttore amministrativo